

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Motivazione per relationem: rinvio a precedenti conformi solo se sono di facile reperibilità

La motivazione "per relationem" di una sentenza, in linea di principio ammissibile, deve permettere tuttavia un agevole reperimento della sentenza citata mediante riproduzione dei suoi contenuti, oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica di compatibilità logico-giuridica del richiamo operato; pertanto, quando il rinvio ad una sentenza di merito di commissione tributaria, relativa ad un altro processo, avvenga con la sola indicazione del numero della sentenza e dell'anno, ma senza indicazione della sezione, tale rinvio deve considerarsi illegittimo, perché le sentenze di merito non sempre sono facilmente reperibili ed, inoltre, la relativa numerazione viene effettuata per ciascuna sezione e non per commissione, né la parte può essere obbligata a ricerche di documenti extraprocessuali.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 12.02.2013, n. 3340

...omissis...

Sono infondati il primo e il terzo motivo di ricorso.

1. Con riferimento al primo motivo di ricorso va rilevato che "la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. , riguarda il "petitum"

che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tuttavia, tale principio, così come quello de "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 c.p.c.), non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011).

Risultano, comunque, prodotti in atti sia il tabulato da cui risulta l'importo delle rivendite da parte della Giaccbazzi Juce s.p.a. di vino imbottigliato (doc. 11) nonché le relative fatture (doc 12) da cui i giudici di merito hanno dedotto la natura commerciale di tali operazioni fondando la motivazione del provvedimento su documentazione ritualmente prodotta in atti.

2. Anche il terzo motivo è infondato.

Attraverso il meccanismo delle deduzioni si realizza un risparmio di imposta, in quanto si abbatte il reddito imponibile netto, in misura corrispondente all'entità della spesa o dei costi deducibili.

Spetta al contribuente dare la prova, in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c. , dell'inerenza dei costi e della loro riconducibilità all'ordinario esercizio dell'attività d'impresa dovendosi ritenere inerente ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto, (cfr. Cass. 26851/09, 18930/11).

Il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata a; netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione de reddito dell'impresa, non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando sull'amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6548 dei 27/04/2012).

L'onere della prova a carico del contribuente si riferisce, quindi, alla strumentalità della spesa rispetto alla all'attività di impresa, qualora il costo non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura. Non è, infatti, in linea di principio, inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo.

Provata dal contribuente la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa, dovrà l'Amministrazione - che intenda disconoscerne l'inerenza all'attività di impresa, ai fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo a contribuente - fornire la relativa dimostrazione in giudizio.

In relazione alla medesima "ratio", questa Code ha operato un distinguo, ai fini del riparto dell'onere della prova, tra beni "normalmente necessari e strumentali" e beni "non necessari e strumentali", ponendosi a carico del contribuente l'onere della prova dell'inerenza solo in questa seconda evenienza (cfr. Cass. 9265/95, 13478/01).

Nel caso di specie peraltro la Commissione regionale ha ritenuto i costi "inerenti" in quanto rientranti nella "strategia commerciale" della società disattendendo, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, la tesi dell'ufficio che, pur non contestando l'effettività dei costi, riteneva che gli stessi fossero "superflui".

3. Il secondo motivo è, invece, fondato.

La CTR ha escluso, con riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 2, nel testo dell'epoca vigente, la presunzione di fruttuosità, ritenendo "legittimo l'annullamento dei recuperi delle somme per interessi su finanziamenti occulti in quanto le deduzioni al riguardo sono contrarie all'interpretazione delle norme richiamate e soprattutto della giurisprudenza ormai consolidata sul punto (vedi per tutte CTP Milano n. 278/2000)". Osserva il collegio che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale, (Cass., SS.UU., 4.06.2008 n. 14814) Quindi, il rinvio per relationem al disposto di altra sentenza è perfettamente legittimo e giustificato da una economia di scritture, ma il Giudice rinviante non può limitarsi ad un generico richiamo, come nel caso di specie, ma deve citarne i contenuti o riportarne i passaggi fondamentali.

Nel caso in cui, come nella fattispecie, il rinvio venga effettuato con riferimento ad una sentenza di merito, relativa di un altro processo, (quindi non sempre facilmente reperibile, a differenza delle sentenze della Cassazione), senza alcuna motivazione ai riguardo, ad una sentenza di altra Commissione tributaria con la sola indicazione del numero della sentenza e dell'anno, ma senza la indicazione della sezione (in quanto la numerazione delle sentenze tributarie di merito viene operata per ciascuna sezione e non per Commissione) deve ritenersi doppiamente illegittimo, posto che il ricorrente non può essere obbligato alla ricerca di documenti extraprocessuali.

La CTR non giustifica, quindi, in alcun modo, ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la scelta illogica della società e non giustificabile sotto il profilo imprenditoriale della vendita della merce da parte della società ricorrente alla società Giacobazzi Juice allo stesso prezzo di acquisto, non considerando l'ipotesi di "finanziamenti occulti, non sorretti da logica economica.

Va, quindi, cassata l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

cassa l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013